

COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 12 Aprile 2019

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, Lorenzo Piazzese e Gianluca Polastri (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società), Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri).

**RECLAMO: A.S.D. C.G.D.S. CALCIO MISINTO 1971
CALCIO A 7 – OPEN FEMMINILE CATEGORIA A
Gara: Calcio Misinto 1971 – FCD Cologno del 25 marzo 2019
Comunicato Ufficiale n. 25 pubblicato il 27 Marzo 2019**

La società Calcio Misinto ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 25 del 27.3.19 con la quale il Giudice Sportivo Calcio a 7 Femminile, con riferimento alla gara Calcio Misinto – FCD Cologno disputata il 25.3.19, ha squalificato per tre gare la giocatrice Silvia Florian “per aver colpito con un calcio violento una giocatrice” e inibito per due mesi ciascuno (sino al 25.5.19) i dirigenti Fabio Lambrughi e Francesca Mangione in quanto, a fine gara, colpivano con un pugno una giocatrice avversaria.

A sostegno delle proprie ragioni la reclamante evidenziava, quanto alla posizione della propria giocatrice, che il comportamento di quest’ultima non era qualificabile come violento in quanto la stessa si era limitata a un normale fallo di gioco (ovvero uno sgambetto) al solo fine di fermare un’azione d’attacco avversaria.

La reclamante precisava anche che il D.D.G., non avendo fermato subito il gioco al momento del fallo in quanto girato, si trovava nell’impossibilità di giudicare la condotta come violenta.

Riguardo la posizione del dirigente Lambrughi, la reclamante precisava che quest’ultimo non avrebbe colpito alcuna giocatrice avversaria ma si sarebbe limitato a intervenire “in maniera decisa” per sedare una rissa che si era formata al termine della gara.

Anche il dirigente Mangione, prosegue la reclamante, non si sarebbe resa protagonista di alcuna condotta violenta, avendo a sua volta ricevuto un pugno in testa da una giocatrice avversaria dopo una serie di reciproche provocazioni verbali, non prima che il Lambrughi, insieme ad altre due giocatrici, interveniva per evitare che la situazione degenerasse.

Sulla base di questi fatti, la reclamante chiedeva una riduzione delle squalifiche inflitte.

La Commissione Giudicante, letti i motivi di ricorso e approfonditi i fatti anche sulla scorta delle successive integrazioni istruttorie, rileva che quanto affermato dalla società non trova conforto negli atti ufficiali e, in particolare, nel supplemento di referto del DDG.

Riguardo la giocatrice Florian, se trova conferma la circostanza che la stessa commetteva (inizialmente) un fallo di gioco nei confronti della giocatrice avversaria (e ciò a smentire che il DDG fosse girato), viene anche ribadito che la stessa, a gioco fermo e con l’avversaria a terra, sferrava a quest’ultima un calcio violento in conseguenza del quale era costretta alla sostituzione.

Quanto invece alla posizione dei due dirigenti, veniva confermato che sia il Lambrughi che la Mangione, a fine gara, sferravano un pugno a due giocatrici della squadra avversaria.

La ricostruzione dei fatti come emersa all’esito dell’istruttoria esperita dalla Commissione non permette quindi di accogliere il reclamo proposto dalla società Calcio Misinto.

Va peraltro precisato che nessuna rilevanza probatoria può essere riconosciuta alle testimonianze riferite alle persone indicate nel reclamo - giocatrici e allenatore della medesima Calcio Misinto – che per tali ragioni non possono essere ritenute attendibili sotto il profilo della oggettività delle loro affermazioni e, per ragioni ancor più evidenti, a quelle riferite alle persone dei dirigenti Mangione e Lambrughi, le cui dichiarazioni, in quanto parti in causa, non possono, in assoluto e a prescindere da ogni valutazione attendibilità, formare oggetto di testimonianza.

Riguardo infine la sanzioni inflitte, la Commissione ritiene le stesse proporzionate ai fatti contestati.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società Calcio Misinto

DELIBERA

- **di respingere il ricorso proposto dalla reclamante**
- **di trattenere la tassa di reclamo versata**

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 12 Aprile 2019